



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 16 – 22 LUGLIO 2025

Riunione del 16 Luglio 2025

### **99.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- S.S. **ASD NOVA VOLLEY GIOIOSA** in persona del Presidente *p.t.*
- Sig.ra **MAZZONE Antonella** *n.q.* di Presidente *p.t.* della S.S. ASD Volley Gioiosa
- Sig.ra **F. A.** - Atleta

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| - Avv. Massimo Rosi       | Presidente           |
| - Avv. Giuseppe Bianco    | Vice Presidente      |
| - Avv. Innocenzo di Manno | Componente estensore |

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 114/2024-25 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

*Sig.ra MAZZONE Antonella, n.q. di Presidente della ASD Nova Volley Gioiosa, per aver, in violazione degli artt. 9, 16 Statuto Fipav74 e 75 e 76 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, consentito lo svolgimento dell'allenamento dell'atleta A. F. in assenza della prescritta autorizzazione del Sodalizio di appartenenza;*

*- S.S. Nova Volley Gioiosa, in persona del Presidente p.t., per aver, in violazione degli artt. 9, 16 Statuto Fipav74 e 75 e 76 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, consentito lo svolgimento dell'allenamento dell'atleta A. F. in assenza della prescritta autorizzazione del Sodalizio di appartenenza;*

*- Sig.ra A. F. - atleta, per aver, in violazione degli artt. 10 bis e 16 dello Statuto Fipav, degli artt. 74 e 75 Reg. Giur., 2, 21, 22, R.A.T., nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e dei principi generali della lealtà e probità sportiva, preso parte ad un allenamento con l'ASD Nova Volley senza il previo assenso del Sodalizio di appartenenza;*



## OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 2.04.2025, a firma del Presidente della ASD Polisportiva 1990 trasmesso alla Procura Federale a mezzo del quale si evidenziava la condotta antiregolamentare assunta da:

- **ASD NOVA VOLLEY GIOIOSA**, per aver consentito all'atleta, regolarmente tesserata con il sodalizio ASD Polisportiva 1990, di partecipare agli allenamenti e al campionato PGS mini volley 2024/2025, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della società di appartenenza;
- della tesserata ed atleta **A. F.**, per aver preso parte agli allenamenti e disputato il campionato PGS mini volley 2024/2025 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della società di appartenenza;
- della tesserata Sig.ra **Antonella MAZZONE**, *n.q.* di Presidente della **ASD NOVA VOLLEY GIOIOSA**, per aver consentito all'atleta di prendere parte agli allenamenti e di partecipare al campionato PGS mini volley 2024/2025 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della società di appartenenza.

Ricevuta la predetta segnalazione ed avviate le conseguenti indagini, la Procura Federale, in data 28.04.2025, comunicava la conclusione delle stesse, anticipando la volontà di procedere al deferimento dell'atleta e della Sig.ra Antonella Mazzone *n.q.* Presidente del Sodalizio nonché a sanzionare la ASD NOVA VOLLEY GIOIOSA, in persona del Presidente *p-t*.

In seguito alla comunicazione di cui sopra, perveniva alla Procura una breve memoria difensiva redatta a cura della mamma dell'atleta minorenni, con la quale si contestava l'addebito mosso nei confronti di quest'ultima asserendo la mancata sottoscrizione di qualsivoglia vincolo di affiliazione con la ASD Polisportiva 1990. Nella ridetta memoria la madre confermava che la figlia si era allenata, unitamente alla sorella maggiore, con la ASD Polisportiva 1990 dal mese di ottobre 2024, purtuttavia affermando che la medesima sarebbe andata ad allenarsi e a giocare il campionato PSG mini volley per la ASD Nova Volley Gioiosa solo successivamente, incentrando proprio su quest'ultimo aspetto un'esimente considerata la presunta assenza di contrasto tra il campionato FIPAV ed il campionato PSG mini volley. In data 12/5/2025, per il tramite del legale di fiducia Avv. Sonia Lagazzo, perveniva alla Procura la memoria difensiva redatta nell'interesse della Sig.ra Antonella Mazzone in qualità di tesserata FIPAV e di Presidente della ASD Nova Volley Gioiosa, con la quale si rivendicava l'assoluta estraneità del Sodalizio e del Presidente medesimo rispetto agli addebiti mossi dall'esponente, per non essere stati a conoscenza di un eventuale tesseramento dell'atleta per un altro sodalizio e per essersi affidati alle dichiarazioni rese dall'atleta e della madre -dinanzi a terzi soggetti-, le quali avrebbero confermato la mancanza di un qualsivoglia vincolo di affiliazione con un'altra società. Inoltre, sia il sodalizio che il Presidente Mazzone tentavano di giustificare la partecipazione dell'atleta al campionato PSG mini volley



2024/2025 asserendo che la partecipazione a quest'ultimo non risulterebbe essere in contrasto con le norme federali.

Alla luce delle deduzioni difensive prima dell'atleta e poi del sodalizio e del Presidente Mazzone e ritenute fondate le ragioni dell'esponente, la Procura Federale, ritenuti gli argomenti di difesa esposti dagli incolpati non bastevoli per un esonero di responsabilità rispetto ai fatti oggetto dell'esposto, provvedeva al deferimento degli incolpati dinanzi al Tribunale Federale che, per gli effetti, disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 16 luglio 2025 da tenersi in modalità videoconferenza.

All'udienza compariva per la Procura Federale il Sostituto Procuratore Avv. Pantanella, il quale illustrava il deferimento e concludeva per la squalifica dell'atleta in giornate 1 (una) di campionato per la stagione 2025/2026, per la sospensione da qualsivoglia attività federale del Presidente Mazzone per mesi 3 (tre) e per la conseguente irrogazione della sanzione di € 300,00 (euro trecento/00) nei confronti del Sodalizio. Compariva la mamma dell'atleta, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, la quale confermava quanto contestato, scusandosi per la propria condotta e rimettendosi alla decisione del Tribunale. Compariva altresì per il Presidente Mazzone e per il Sodalizio l'Avv. Sonia Lagazzo, la quale si riportava alla propria difesa, insistendo sulle richieste istruttorie ivi contenute, precisando la necessità di sentire i testimoni presenti durante le dichiarazioni rese dalla madre dell'atleta in merito all'asserita mancata sottoscrizione col modulo affiliativo con altro sodalizio.

Per la Procura, il Sostituto Procuratore Avv. Pantanella si opponeva alla richiesta formulata dall'Avv. Lagazzo, in quanto i fatti oggetto dell'esposto risultano già accertati.

Non compare il Presidente del Sodalizio Sig.ra Antonella Mazzone.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare degli incolpati risulti pacifica, disciplinarmente rilevante e, come tale, meritevole di sanzione.

Allenarsi o prendere parte ad una gara con altro sodalizio e consentire ad un atleta che risulta essere tesserata con altra società affiliata di allenarsi o partecipare ad una gara in assenza di autorizzazione e/o nulla osta di quest'ultima integra illecito disciplinare.

La linea difensiva perseguita dal Presidente Mazzone e dal Sodalizio incolpato risulta, pertanto, essere priva di fondamento. Il tipo di campionato disputato non può essere considerato un esimente, valendo il divieto di cui si contesta la violazione anche in relazione ai soli allenamenti, di talché il fatto di aver consentito all'atleta di allenarsi senza autorizzazione e/o nulla osta risulta comunque costituire un



comportamento antiregolamentare. In ogni caso è opportuno evidenziare come ai sensi art. 18 comma 2 lett. d del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV *“i tesserati hanno il dovere, fatte salve le convenzioni sottoscritte con gli enti di promozione sportiva, di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV, dalla FIVB, World ParaVolley o ParaVolley Europe”* e, pertanto, la partecipazione a qualsiasi altro campionato senza autorizzazione da parte della FIPAV comporta un illecito regolamentare.

Inoltre, la Società riferisce sostanzialmente di essersi fidata delle dichiarazioni rese dalla madre e dall'atleta, le quali avrebbero confermato l'assenza di vincolo in favore di altro associato FIPAV.

Ancorché tali dichiarazioni possano essere state profferite dinanzi a terze persone, quel che rileva, in ogni caso, è come esse non potessero essere ritenute sufficienti per consentire all'atleta di prendere parte agli allenamenti e al campionato PGS mini volley 2024/2025.

Più in particolare, il comportamento non trova giustificazione anche alla luce della facilità con la quale è possibile acquisire conoscenza diretta dell'assenza di precedenti tesseramenti attraverso la consultazione dell'anagrafica federale.

Nel caso di specie, l'atleta risulta essere effettivamente tesserata con la ASD Polisportiva 1990 dal 6/10/2024.

Oltretutto, è la stessa madre a confermare in sede di udienza di aver sottoscritto il modulo di tesseramento sia per l'incolpata che per la sorella maggiore e che entrambe hanno preso parte agli allenamenti con la ASD Polisportiva 1990 dal mese di ottobre 2024.

Per di più, dall'anagrafica in parola, il certificato medico dell'atleta -che riporta la data del 5/10/2024- risulta regolarmente allegato dal Presidente della ASD Polisportiva 1990 con il modulo di tesseramento sul sito federale trovando così conferma la decorrenza del tesseramento dalla summenzionata data con quest'ultima.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale non accoglie l'istanza formulata in udienza dal Presidente Mazzone e dal Sodalizio per il tramite del proprio legale di fiducia Avv. Lagazzo in merito alla necessità di sentire eventuali presunti testimoni, considerata accertata la responsabilità degli incolpati.

Quanto all'entità della sanzione, ritiene il Tribunale di dover tener conto del comportamento confessorio e collaborativo adottato dalla madre dell'atleta, apparsa sinceramente consapevole e pentita delle proprie azioni nonché della giovanissima età dell'atleta.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che la responsabilità degli incolpati risulta accertata e, dunque, sanzionabile.



## P Q M

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale dell'atleta per giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione della motivazione e mesi 3 (tre) per la Sig.ra Antonella Mazzone *n.q.* di presidente *p.t.* della ASD NOVA VOLLEY GIOIOSA nonché la sanzione della multa di € 300/00 (trecento/00) a carico della ASD NOVA VOLLEY GIOIOSA in persona del Presidente *l.r.p.t.*

Roma, 17 Luglio 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 22 Luglio 2025